

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (22) Protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (22) Protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative

A complemento dell'art. 9.1 delle CGA, la copertura assicurativa si estende anche alle spese per la protezione giuridica in procedure penali, di vigilanza e amministrative.

1.
Protezione giuridica in procedure penali

L'obbligo di Zurich di erogare la prestazione consistenell'assunzione delle spese per la procedura penale.

Tuttavia, si ha diritto alla copertura solo se risultano soddisfatti in via cumulativa i seguenti requisiti:

- la procedura penale deve essere correlata a un sinistro assicurato ai sensi del presente contratto;
- la prima richiesta di comparizione deve avvenire entro la durata contrattuale.

2.
Protezione giuridica in procedure di vigilanza e amministrative

L'obbligo di Zurich di erogare la prestazione consiste nell'assunzione delle spese per la procedura di vigilanza e la procedura amministrativa, se queste sono correlate a un sinistro assicurato ai sensi del presente contratto.

La procedura deve essere avviata da:

- un'organizzazione professionale o di categoria in virtù di segnalazioni di violazione dei principi dei regolamenti di categoria e professionali;
- un'autorità di vigilanza competente.

3.
Obblighi e prestazioni

Il contraente rispettivamente la persona assicurata deve informare il prima possibile Zurich a proposito dell'avvio della procedura.

Gli art. 12.2.4 e 12.2.6 delle CGA si applicano per analogia. Le spese per l'adozione di mezzi d'impugnazione sono assicurate solo se precedentemente concordate con Zurich.

Sono assicurate le spese di avvocato, giudiziarie e di perizia nonché le ripetibili e le spese di procedura inflitte a carico della persona assicurata.

Le spese indennizzabili sono quelle sostenute dopo che la persona assicurata, in base alle disposizioni di legge, viene convocata per iscritto a presentarsi davanti al tribunale, all'autorità penale o a un altro organo statale debitamente autorizzato.

L'assunzione delle spese è limitata, complessivamente, ai sublimiti convenuti per tutti i casi con protezione giuridica nelle procedure penali, di vigilanza e amministrative .

Non sono assicurati, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

4.
Gli obblighi aventi carattere penale o simile (p.es. contravvenzioni).

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (33) Avvocati nel Principato del Liechtenstein ai sensi della Rechtsanwaltsgesetz (RAG)

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (33) Avvocati nel Principato del Liechtenstein ai sensi della Rechtsanwaltsgesetz (RAG)

Sono assicurati, a complemento dell'art. 20A delle CGA, le attività e i servizi di consulenza finanziaria, consulenza economica e contabilità ai sensi della legge sull'esercizio della professione di avvocato (RAG).

1.
A complemento dell'art. 20.A delle CGA, la copertura assicurativa comprende anche:

- l'attività di liquidazione;
- l'attività di trustee o protector di «Treuhänderschaften» e di trust (in deroga dell'art. 7.5 lett. b) CGA).

2.
Unicamente tramite accordo particolare, ulteriormente assicurata è l'attività in veste di liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e imprese multinazionali.

Non sono assicurati, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

3.1
Le pretese in relazione a finanziamento di immobili.

3.2
Le pretese in relazione a:

- danni riconducibili a oscillazioni del valore, perdite di corso e/o rendimenti insufficienti;
- promesse di garanzia per quanto concerne il successo dell'attività di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;
- errore o equivoco in relazione alla serietà e professionalità di terzi ai quali sono stati affidati gli averi dei clienti;
- divergere a più riprese dal mandato del cliente;
- violazione grave o intenzionale di accordi stipulati nell'ambito del contratto di portafoglio o del contratto di consulenza in investimenti e/o di gestione patrimoniale;
- distribuzione di quote di fondi d'investimento;
- istituzione, gestione e amministrazione di investimenti collettivi di capitale indipendentemente dal fatto che queste pretese derivino dalla responsabilità civile di organi direttivi o dal diritto di mandato.

3.3
Le pretese relative a consulenza e implementazione in materia ambientale. È invece data copertura per la semplice consulenza relativa a strategie ambientali.

3.4
Le pretese per danni in relazione alla copertura di rischi valutari e prezzi di mercato.

3.5
Le pretese in relazione a consulenze finanziarie ed economiche soggette alle disposizioni sulla responsabilità civile degli Stati Uniti e del Canada (in aggiunta all'art. 8.1 delle CGA).

4.
Il trustee/protector è obbligato ad informarsi in modo comprovato almeno una volta all'anno sullo sviluppo del patrimonio.

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (34) Fiduciari nel Principato del Liechtenstein ai sensi della Treuhändergesetz (TrHG)

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (34) Fiduciari nel Principato del Liechtenstein ai sensi della Treuhändergesetz (TrHG)

Sono assicurati, a complemento dell'art. 20.E delle CGA, le attività e i servizi ai sensi della legge, vigente nel Principato del Liechtenstein, sull'esercizio della professione di fiduciari (TrHG).

1.
A complemento dell'art. 20.E delle CGA, la copertura assicurativa comprende anche:

- l'attività in veste di organo di revisione rispettivamente di controllo, legale o statutario;
- l'attività in veste di organo di revisione interno;
- ulteriori attività di revisione contrattuali;
- l'attività di liquidazione.

2.
Unicamente tramite accordo particolare, ulteriormente assicurata è l'attività in veste di esperto contabile/revisione di:

- imprese, istituti o enti sottoposti alla FINMA o alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) quali autorità di vigilanza prevista da una legge speciale;
- società con azioni quotate in borsa;

nonché l'attività in veste di:

- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e imprese multinazionali.

Non sono assicurati, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

3.1
La responsabilità civile in relazione all'attività di revisione limitata e ordinaria, qualora non vengano osservate le prescrizioni legali d'indipendenza.

3.2
Le pretese in relazione a consulenze finanziarie ed economiche soggette alle disposizioni sulla responsabilità civile degli Stati Uniti e del Canada (in aggiunta all'art. 8.1 delle CGA).

4.
Obblighi:

Nell'esercizio della propria attività, le persone assicurate sono tenute ad attenersi ai principi e alle direttive generalmente riconosciuti nonché agli standard delle rispettive associazioni professionali (in Svizzera: Camera Fiduciaria svizzera, nel Principato del Liechtenstein: Associazione degli agenti fiduciari del Liechtenstein).

Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni complementari CC (37) Fiduciari nel Cantone Ticino ai sensi della LFid

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Sono determinanti le condizioni generali di assicurazione, nella misura in cui le condizioni seguenti non contengono deroghe.

CC (37) Fiduciari nel Cantone Ticino ai sensi della LFid

1.
Assicurata è in aggiunta all'art. 20.E. CGA l'attività di fiduciario ai sensi della Legge, vigente nel cantone Ticino, sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).

A dipendenza del tipo di autorizzazione ricevuta è data copertura per l'attività quale:

- Fiduciario commercialista;
- Fiduciario immobiliare;
- Fiduciario finanziario.

2.
Fermo restando la validità dell'art. 20.E.3 CGA e unicamente tramite accordo particolare separato ulteriormente assicurata è:

- l'attività di organo;
- la consulenza fiscale di società con azioni quotate in borsa;
- la gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- l'intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

3.
Non assicurata è l'attività di brokerage e di cambio ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFid.

4.
Se durante il periodo di assicurazione il contraente estende nell'ambito della specifica autorizzazione dello Stato il proprio campo d'attività ad una delle coperture previste alla cifra 2 di cui sopra, è data copertura assicurativa provvisoria entro i limiti previsti dal con-tratto assicurativo e ciò sino alla prossima scadenza principale del premio.

Il contraente deve richiedere l'adattamento del contratto entro al più tardi il giorno della scadenza principale del premio. Zurich ha il diritto di rifiutare l'adattamento del contratto. Nel qual caso il contraente non fosse d'accordo con l'adattamento del contratto sottopostogli, gli è riconosciuto un diritto di disdetta in analogia all'art. 10.4 cpv. 2 CGA.